

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2011, n. 16

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale. (GU n. 2 del 14-1-2012)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 7 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La presente legge dispone gli interventi di modifica alla normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialita', edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio, al fine di dare concreta attuazione all'art. 31 della Costituzione, nonche' al fine di bilanciare equamente l'applicazione dei principi comunitari con l'esigenza di salvaguardare il radicamento sul territorio dei destinatari degli interventi.

2. Le provvidenze e le prestazioni erogate dalla Regione sono subordinate alla residenza nel territorio regionale dei destinatari degli interventi.

Art. 2

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 9/2008

1. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), e' sostituito dal seguente:

«6. Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti soggetti, purché residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).».

Art. 3

Modifica all'art. 8-bis della legge regionale n. 11/2006

1. Il comma 1 dell'art.8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'), e' sostituito dal seguente:

«1. La Regione sostiene la natalita' attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori erogati dai Comuni a favore dei soggetti di cui all'art. 12-bis, comma 1.».

Art. 4

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 11/2006

1. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2006, le parole: «Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente per almeno otto anni anche non continuativi in Italia di cui uno in regione. Si prescinde da tale requisito per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonche' per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.» sono soppresse.

Art. 5

Sostituzione dell'art. 12-bis della legge regionale n. 11/2006

1. L'art. 12-bis della legge regionale n. 11/2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis.(Requisiti dei beneficiari). - 1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialita' di cui agli articoli 8-bis, 8-ter, 9, 10 e 11 sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e appartenga a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).».

Art. 6

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 6/2003

1. Il comma 1.1 dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e' sostituito dal seguente:

«1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti,

purche' residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).».

2. I commi 1.2 e 1-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 6/2003 sono abrogati.

Art. 7

Sostituzione dell'art. 18 ante della legge regionale n. 6/2003

1. L'art. 18 ante della legge regionale n. 6/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Ante requisiti dei beneficiari). - 1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata puo' essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purche' residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007;

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo n. 3/2007.».».

Art. 8

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14/1991

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole: «nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda o presti attivita' lavorativa da almeno cinque anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione e» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/1991 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Possono accedere agli interventi della presente legge gli alunni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della

protezione riconosciuta).».

Art. 9
Estensione degli interventi

1. Gli interventi di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, al fine di assicurare parita' di condizioni di accesso ai benefici a tutti gli stranieri residenti, sono attuati anche in favore dei soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), purché residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi.

Art. 10
Disposizione transitoria

1. I Comuni e gli altri enti pubblici che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno accolto le domande per l'ottenimento dei benefici di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 3 e 4, disapplicando la disciplina relativa ai requisiti di anzianita' di residenza nel territorio nazionale e nel territorio regionale richiesti in capo ai soggetti beneficiari, possono presentare alla Direzione centrale istruzione, universita', ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione richiesta di rimborso per l'importo dei benefici erogati.

2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare agli enti richiedenti, previa deliberazione di Giunta regionale, le risorse necessarie a finanziare i benefici di cui al comma 1 a valere sugli stanziamenti disposti per le identiche finalita' nell'esercizio finanziario in cui e' presentata la richiesta o in quello successivo.

Art. 11
Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) il comma 13 dell'art. 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);
- b) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attivita' lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale);
- c) l'art. 78 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
- d) il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 12
Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 11/2011 in materia di personale

1. La lettera b) del comma 38 dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e' abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 11/2011.

Art. 13
Disposizioni finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art.

8-bis della legge regionale n. 11/2006, come modificato dall'art. 3, comma 1, fanno carico all'unita' di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 11/2006, come modificato dall'art. 4, comma 1, continuano a fare carico all'unita' di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530, 4533 e 4536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 10 fanno carico:

a) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'art. 3, comma 1, all'unita' di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011;

b) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'art. 4, comma 1, all'unita' di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Art. 14 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 30 novembre 2011

TONDO

(Omissis).